

GENERAEEQUILIBRIO

Assicurazione a vita intera a premio unico e premi unici aggiuntivi con capitale in parte rivalutabile e in parte direttamente collegato a OICR esterni

Mod. GVGE - ed. 01/20

Condizioni di assicurazione

I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2020

Pagina lasciata intenzionalmente libera

DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Annualità assicurativa	La prima annualità assicurativa è il periodo tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Comparto di OICR	Portafoglio di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ecc.) che si differenzia per stile di gestione.
Contraente	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
Data di decorrenza	Data indicata in polizza per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Data di valutazione	Coincide con una qualsiasi data in cui è effettuato il calcolo del valore del contratto. Per esempio nel caso dell'estratto conto, sia quello inviato annualmente da Generali Italia sia quello elaborato su richiesta del cliente, è la data cui si riferisce l'estratto conto.
Gestione separata GESAV	Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
OICR	Organismo di investimento collettivo UCI e/o UCITS (operante secondo le Direttive Europee) che può essere costituito da singoli comparti.
Polizza	Documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
Proposta di assicurazione	Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Quota	Unità di misura utilizzata per esprimere parte delle prestazioni del contratto.
Recesso	Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Ricorrenza annuale del contratto	Anniversario della data di decorrenza.
SICAV	Società di Investimento a Capitale Variabile, avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.
Valore unitario della quota	Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del comparto dell'OICR, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote in circolazione alla stessa data.
Valorizzazione	Determinazione del valore di quote di OICR.
Volatilità	Livello probabile delle oscillazioni del valore delle quote degli OICR; più le oscillazioni sono elevate, più il rischio/rendimento è elevato.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Art. 1 Oggetto del contratto

GENERALEQUILIBRIO prevede un'**assicurazione principale** per la quale, a fronte dei premi versati dal contraente (→ Definizioni), Generali Italia paga al beneficiario (→ Definizioni), in caso di decesso dell'assicurato (→ Definizioni), una prestazione in euro determinata in parte sulla base della rivalutazione della somma investita in gestione separata e in parte sulla base dell'andamento del valore delle quote di determinati OICR (→ Definizioni).

Tale prestazione può essere integrata con una o più **assicurazioni facoltative**, che prevedono prestazioni **complementari**.

Assicurazione principale

Art. 2 Premi e loro investimento

Il contratto prevede il versamento di:

- un **premio unico iniziale**, che viene investito, al netto dei costi (→ art. 28) e della parte relativa alle eventuali assicurazioni complementari:
 - 50% nella gestione separata GESAV
 - 50% in quote di OICR su linee di investimento a scelta del contraente; su richiesta del contraente, una parte (80%) di questa componente può essere temporaneamente investita in gestione separata, per essere poi investita in OICR con trasferimenti programmati, secondo le condizioni del servizio "Bilancia" (→ art. 12)
 - eventuali **premi unici aggiuntivi**, che vengono investiti, al netto dei costi (→ art. 28):
 - 50% nella gestione separata
 - 50% in quote di OICR, senza possibilità di investimento temporaneo in gestione separata
- Generali Italia può **non consentire** il versamento di premi unici aggiuntivi.

La parte di ogni premio investita nella gestione separata va a costituire il **capitale assicurato**. Tale importo viene indicato in polizza (→ Definizioni) relativamente al premio unico iniziale e nelle singole quietanze con riferimento ai premi unici aggiuntivi.

A ogni investimento in quote di OICR, Generali Italia comunica al contraente:

- data di decorrenza del versamento e relativo giorno di riferimento (→ art. 7)
- numero delle quote assicurate nei diversi comparti
- valore di ciascuna quota.

Art. 3 Prestazione e garanzia

La prestazione prevista dal contratto in caso di decesso dell'assicurato consiste nel pagamento di un capitale corrispondente al valore del contratto (→ art. 4) alla data del decesso sommato a un incremento dello 0,2% sul valore in quote di OICR.

Solo la componente in gestione separata è coperta da **garanzia**, per cui la prestazione non può essere inferiore al capitale assicurato (→ art. 2). La garanzia **non opera** per la componente in quote.

Premi unici aggiuntivi (per la parte investita in gestione separata) e trasferimenti dei rendimenti da quote di OICR verso la gestione separata (servizio "Consolida" → art. 10) incrementano il capitale assicurato.

In caso di pagamento parziale (riscatto parziale → art. 29; servizio "Pianifica" → art. 13) e in caso di attivazione del servizio "Bilancia" (→ art. 12), il capitale assicurato è riproporzionato.

Art. 4 Valore del contratto

Il **valore del contratto** varia nel tempo in base all'andamento degli strumenti finanziari in cui il premio è investito (gestione separata e OICR) ed è la somma di:

- a. valore in **gestione separata**:
capitale investito in gestione separata, comprensivo anche della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola (→ art. 5), fino alla data di valutazione (→ Definizioni)
- b. valore in **quote di OICR**:
capitale investito in quote di OICR alla data di valutazione o di evento (ad es. decesso, riscatto, cambio linea di investimento), pari al numero di quote a tale data moltiplicato per il valore unitario di ciascuna quota nel giorno di riferimento (→ art. 7), dedotte le commissioni di gestione e amministrazione applicate da Generali Italia (→ art. 28).

- c. valore in gestione separata **destinato all'investimento in quote** di OICR (se attivo il servizio "Bilancia" → art. 12): capitale temporaneamente investito in gestione separata e non ancora trasferito ed investito in quote, comprensivo anche della rivalutazione calcolata secondo la clausola (→ art. 28), fino alla data di valutazione
- d. eventuali **premi non ancora investiti** alla data di valutazione, al netto dei costi (→ art. 28)

Art. 5 Clausola di rivalutazione

GENERAEQUILIBRIO prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti in gestione separata, in base al rendimento della stessa gestione, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento disponibile sul sito internet www.generali.it.

Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Generali Italia (→ art. 28), entrambi espressi in punti percentuali.

Può essere negativa; in ogni caso, per effetto della garanzia di cui all'art. 3, i capitali rivalutati non possono risultare inferiori ai rispettivi capitali assicurati iniziali.

Rendimento

Generali Italia dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da Regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla ricorrenza annuale del contratto.

Per il calcolo del valore in gestione separata e del valore in gestione separata destinato all'investimento progressivo in quote (→ art. 12), l'anno preso a base è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla data di valutazione.

Esempio

Se il contratto è stato stipulato a gennaio 2019, alla ricorrenza di gennaio 2020 l'anno considerato va dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019.

Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto:

- i capitali assicurati alla ricorrenza annuale precedente, eventualmente riproporzionati per effetto di riscatti parziali (→ art. 29) o dei servizi "Bilancia" (→ art. 12) e "Pianifica" (→ art. 13), sono rivalutati come sopra
- ogni capitale assicurato, determinato da premi aggiuntivi o da consolidamento dei risultati positivi (→ art. 10) successivi alla ricorrenza annuale precedente ed eventualmente riproporzionato per effetto di riscatti parziali o dei servizi "Bilancia" e "Pianifica", è rivalutato in relazione al periodo che intercorre tra la data di decorrenza del premio versato (o la data di effetto dell'allocazione in gestione separata prevista dall'art. 10) e la ricorrenza annuale successiva.

Per stabilire ad una certa data di valutazione il valore in gestione separata e il valore in gestione separata destinato all'investimento progressivo in quote (→ art. 9), la rivalutazione si applica fino alla data stessa di valutazione (pro-rata).

Art. 6 Calcolo del numero di quote di OICR

Il numero di quote derivante da ciascun premio versato si calcola, per ogni comparto della linea prescelta, dividendo la parte di premio investita in tale comparto secondo la ripartizione prevista dalla linea, già al netto dei costi (→ art. 28), per il valore unitario della quota del comparto stesso nel giorno di riferimento (→ art. 7) relativo al versamento del premio.

Art. 7 Giorno di riferimento

La valorizzazione (calcolo del valore di ogni quota → [Definizioni](#)) è effettuata ogni giorno, eccetto festivi o giorni di chiusura delle Borse dello Stato in cui sono quotati gli strumenti finanziari collegati al contratto.

Il giorno di riferimento è così determinato:

Premi: secondo giorno di valorizzazione successivo al versamento del premio o all'entrata in vigore del contratto, se successiva¹.

Decesso: secondo giorno di valorizzazione successivo al ricevimento della richiesta di pagamento, con documentazione completa (→ art. 23).

¹ Data di versamento del premio ed entrata in vigore sono definiti all'art. 26.

Riscatto (→ art. 29); **recesso** (→ art. 27); **disinvestimento relativo al servizio “Cambia linea”** (→ art. 14): secondo giorno di valorizzazione successivo alla richiesta.

Se i comparti da cui disinvestire sono diversi da quelli attualmente previsti in questo documento, il giorno di riferimento può cambiare. In questo caso il contraente viene preventivamente informato.

Disinvestimento relativo al riassetto automatico della linea (→ art. 9): giorno indicato nell’appendice relativa alla determinazione delle prestazioni assicurate per effetto dell’operazione.

Servizio “Bilancia” (→ art. 12): giorno di valorizzazione coincidente con la data di effetto dell’operazione; se un comparto non prevede la valorizzazione in tale data: giorno di valorizzazione immediatamente precedente.

Servizio “Pianifica” (→ art. 13): terzo giorno di valorizzazione successivo alla ricorrenza del contratto.

Calcolo dei risultati positivi e del rendimento relativamente al servizio “Consolida” (→ art. 10): giorno di valorizzazione dei risultati positivi e del relativo rendimento per ciascun comparto; se un comparto non prevede la valorizzazione in tale data: giorno di valorizzazione immediatamente precedente.

Servizi “Consolida” (→ art. 10) e **“Realizza”** (→ art. 11): quarto giorno di valorizzazione successivo al giorno di ricorrenza settimanale in cui si effettua il monitoraggio del servizio “Consolida”.

Il valore delle quote è pubblicato ogni giorno sul sito www.generali.it.

Servizi connessi all’assicurazione principale

Il contratto prevede servizi:

- attivati direttamente da Generali Italia (→ artt. 9-10), per i quali è prevista una commissione di gestione (→ art. 28), che viene prelevata dal valore in quote di OICR, riducendone il numero (il prelievo avviene ogni quattro mesi e comunque prima di ogni operazione; se è attivato il servizio “Bilancia”, il prelievo avviene prima di ogni operazione bimestrale);
- attivati **su richiesta** del contraente, senza costi aggiuntivi (→ artt. 11-14); con riferimento al servizio di cui all’art. 14, la prima operazione è gratuita, alle successive sono applicati i costi di cui all’art. 28.

Art. 8 Servizio “Opta”

Il contraente può scegliere fra due linee di investimento composte da OICR esterni selezionati da Generali Italia, che si differenziano per grado atteso di volatilità delle quotazioni.

Le linee di investimento attualmente previste sono:

- Linea **Libra**: Obiettivo: cercare di contenere la volatilità annua entro il 5%; profilo di rischio complessivo del contratto (linea Libra associata a gestione separata GESAV): medio basso.
- Linea **Libra Plus**: Obiettivo: cercare di contenere la volatilità annua entro l’8%; profilo di rischio/rendimento (linea Libra Plus associata a gestione separata GESAV): potenzialmente più elevato del precedente.

La composizione delle linee è riportata nell’allegato 1 ed è sempre reperibile, aggiornata, sul sito di Generali Italia.

Generali Italia si riserva di collegare al contratto nuove linee di investimento.

Art. 9 Servizio di allocazione delle risorse e riassetto automatico della linea di investimento

Le linee sono gestite con la finalità di accrescere il valore dell’investimento nel medio periodo.

A tal fine, in funzione del contesto di mercato finanziario e del profilo di rischio dichiarato dal contraente, Generali Italia può **modificare l’allocazione** delle risorse all’interno della linea di OICR nei modi seguenti:

- variare in percentuale la distribuzione delle risorse tra i diversi OICR
- sostituire gli OICR
- sostituire la linea di investimento scelta
- trasferire temporaneamente le risorse nella gestione separata.

Generali Italia fornisce comunicazione al contraente di ogni modifica.

Generali Italia, se nel corso della durata contrattuale modifica o sostituisce la linea di investimento collegata al contratto, effettua un **riassetto automatico** della linea mediante trasferimenti di quote idonei ad armonizzare l’investimento con la nuova composizione della linea. Le operazioni di disinvestimento e reinvestimento seguono le seguenti regole:

- **disinvestimento**:
avviene secondo il valore unitario delle quote dei singoli comparti alla prima data di valorizzazione utile successiva alla modifica della composizione della linea
- **reinvestimento**:

- se in un comparto dello stesso OICR o di un OICR diverso, ma che consente contestuale disinvestimento e reinvestimento: avviene nello stesso giorno del disinvestimento
- in caso contrario: avviene nel primo giorno di valorizzazione utile per garantire la copertura finanziaria, compatibilmente con lo specifico regolamento dei comparti.

I premi versati dopo il riassetto sono investiti nella linea modificata. Prima del riassetto sono prelevate le commissioni (→ art. 28).

Durante il riassetto non si possono eseguire altre operazioni sulla polizza, che riprendono, una volta terminato il riassetto stesso, con la prima valorizzazione utile delle quote della linea modificata.

I dettagli dell'operazione sono comunicati al contraente mediante apposita appendice.

Art. 10 Servizio "Consolida": consolidamento dei risultati positivi

Generali Italia monitora continuamente le linee di investimento; quando si realizza un **risultato positivo** almeno pari a quello definito di seguito alla voce "**esecuzione**", trasferisce automaticamente gli importi dalla linea di investimento nella gestione separata. Il trasferimento ha lo scopo di consolidare il rendimento, in quanto l'importo trasferito nella gestione separata è garantito al pari del premio inizialmente investito in essa (→ art. 3).

Il meccanismo di esecuzione del consolidamento presuppone le seguenti definizioni:

Risultato positivo

È la differenza, se positiva, tra il **valore** in quote di OICR in una data di valorizzazione e il relativo **premio riproporzionato**. Per calcolarlo, viene utilizzata la data in cui almeno un comparto di OICR consente la valorizzazione. Se questa data non è utilizzabile (ad esempio, perché festiva) per qualcuno dei comparti di OICR, si considera per essi il giorno di valorizzazione (→ art. 7) immediatamente precedente.

Rendimento

Considerata la stessa data di calcolo del risultato positivo, è il rapporto in percentuale tra:

- differenza tra il **valore** in quote di OICR e il relativo **premio riproporzionato**
- relativo premio riproporzionato.

Se è attivo il servizio "Bilancia" (→ art. 12), può accadere che la data di valorizzazione del risultato positivo coincida con la data di trasferimento in quote. In tal caso il rendimento è calcolato dopo il trasferimento.

Premio riproporzionato

Inizialmente coincide con il premio investito in quote di OICR. Dopo ogni trasferimento verso la gestione separata, il numero di quote diminuisce a causa del trasferimento automatico, per cui il premio, al netto delle commissioni (→ art. 28), viene riproporzionato nella stessa misura in cui vengono diminuite le quote per effetto del trasferimento.

Monitoraggio ed esecuzione

Il monitoraggio per verificare le condizioni per l'esecuzione del trasferimento:

- ha cadenza settimanale a partire dalla data di decorrenza (→ [Definizioni](#)) del contratto
- riguarda gli ultimi 5 rendimenti della linea scelta che hanno data di valorizzazione coincidente o precedente al giorno di ricorrenza settimanale del contratto

Esempio: se il contratto ha decorrenza un mercoledì, ogni controllo riguarda gli ultimi 5 rendimenti che hanno data di valorizzazione coincidente o precedente al mercoledì di ogni settimana.

Il primo trasferimento verso la gestione separata è effettuato se tutti i 5 rendimenti sono almeno del +5% ("**variazione di applicazione automatica**"), valore che Generali Italia può abbassare in qualsiasi momento. Il massimo multiplo di questa variazione raggiunto o superato dal rendimento del quinto giorno è la **soglia raggiunta**.

Esempio: se il rendimento del quinto giorno è del +11%, la soglia raggiunta è +10%

Generali Italia effettua un nuovo trasferimento ogni volta che, ad un successivo monitoraggio, tutti i 5 rendimenti sono almeno pari a **variazione di applicazione automatica + soglia raggiunta** con l'ultima operazione di "Consolida".

Esempio: se l'ultima soglia raggiunta è +10%, il nuovo trasferimento avviene se tutti e 5 i rendimenti sono almeno del 15%.

La soglia raggiunta si aggiorna in questo modo a ogni operazione di "Consolida".

Importo trasferito

Generali Italia trasferisce in gestione separata il controvalore, nel relativo giorno di riferimento (→ art. 7), di un numero di quote disinvestite, così calcolato:

- il **risultato positivo alla data di valorizzazione del quinto rendimento** viene ripartito tra i comparti della linea in proporzione al loro controvalore
- gli importi ottenuti sono divisi per l'ultimo valore della quota nella stessa data

- si determina così il numero di quote da disinvestire per ciascun comparto
- il rapporto tra le quote da disinvestire e il numero totale delle quote assicurate è la **percentuale di disinvestimento**, che serve per calcolare di quanto viene ridotto il premio su cui calcolare il rendimento (**premio riproporzionato**)
- prima di eseguire il trasferimento Generali Italia preleva le commissioni (→ art. 28).

Esempio: se il valore in quote è €1.500 a fronte di un premio investito di € 1.000, il risultato positivo è € 500 e, pertanto, la percentuale da disinvestire da ciascun comparto di OICR ed utile al calcolo del premio riproporzionato sarà pari al 33,33%.

I dettagli dell'operazione sono comunicati al contraente mediante apposita appendice del contratto.

Art. 11 Servizio "Realizza": pagamento di risultati positivi

Può essere attivato in qualsiasi momento a richiesta del contraente.

Riguarda i risultati positivi che potrebbero essere oggetto del servizio "Consolida" (→ art. 10) e che hanno **controvalore uguale o superiore a € 200**, al netto delle commissioni (→ art. 28).

Questi risultati positivi (calcolati come da art. 10) non sono trasferiti in gestione separata e quindi consolidati, ma sono pagati con bonifico su conto corrente intestato al contraente.

Se invece i risultati positivi hanno valore inferiore a € 200, sono trasferiti in gestione separata, come previsto dal servizio "Consolida".

Prima del pagamento vengono prelevate le commissioni (→ art. 28).

Il contraente può disattivare il servizio e può riattivarlo solo dall'annualità successiva.

I dettagli dell'operazione sono comunicati al contraente mediante apposita appendice.

Art. 12 Servizio "Bilancia": investimento progressivo in quote

Può essere attivato soltanto alla sottoscrizione del contratto a richiesta del contraente. Riguarda solo il premio unico iniziale: sono esclusi quindi i premi unici aggiuntivi.

La componente del premio unico iniziale destinata all'investimento in quote di OICR viene in parte inizialmente investita in gestione separata per poi essere in modo progressivo trasferita automaticamente in quote nella linea scelta dal contraente, fino a completare l'operazione alla fine del secondo anno.

Ripartizione iniziale

Se il contraente sceglie questo servizio, la componente del premio unico iniziale destinata all'investimento in quote (50% del premio → art. 2) è così ripartita:

- 20% in quote di OICR
- 80% in gestione separata: investimento temporaneo per conservare gli importi in attesa che siano progressivamente investiti in quote di OICR ("valore in gestione separata destinato all'investimento in quote").

Esempio:

Premio unico iniziale: € 10.000

Cifra fissa: € 150

Premio da investire: € 10.000 - € 150 = € 9.850

- 50% nella gestione separata = 50% di € 9.850 = € 4.925
- 50% in quote di OICR = 50% di € 9.850 = € 4.925

Con l'attivazione del servizio "Bilancia" la parte destinata all'investimento in quote di OICR viene così ripartita:

- 80% in gestione separata = 80% di € 4.925 = € 3.940 (da investire progressivamente in quote di OICR nel corso dei successivi 2 anni)
- 20% in quote di OICR = 20% di € 4.925 = € 985 (investiti subito in quote di OICR)

Pertanto il premio unico iniziale di € 10.000 è inizialmente investito come segue:

- € 4.925 + € 3.940 = € 8.865 in gestione separata = 90% di € 9.850
- € 985 in quote di OICR = 10% di € 9.850

Esecuzione

I trasferimenti iniziano dalla fine del secondo mese di decorrenza del contratto; avvengono automaticamente ogni due mesi, per 12 operazioni.

La **data effetto** di ogni trasferimento coincide con la ricorrenza bimestrale del contratto; se la data effetto è l'ultimo giorno di un mese (es. 31), negli altri mesi coincide con il 31 o con la prima data utile precedente (28 o 29 per febbraio, 30 per aprile, giugno, settembre).

Esempio: data del contratto 2 gennaio: ricorrenze bimestrali al 2 marzo, 2 maggio...; data del contratto 31 ottobre: ricorrenze bimestrali al 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile ...

Per ogni trasferimento vengono raggiunti a ciascuna data i valori percentuali minimi di investimento in quote descritti in questa tabella:

	alla decorrenza del contratto	alla data effetto n.											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
% minima in quote	20,00	26,67	33,33	40,00	46,67	53,33	60,00	66,67	73,33	80,00	86,67	93,33	100,00

Per calcolare la percentuale investita in quote (per numero e quindi anche per valore) e dunque l'importo da trasferire:

- il valore di ciascuna quota è valutato nel giorno di riferimento (→ art. 7)
- il valore in gestione separata destinato all'investimento progressivo in quote è valutato alla data effetto del trasferimento.

La rivalutazione considerata nel calcolo del valore in gestione separata di cui sopra viene riconosciuta solo sull'importo trasferito.

Conclusione anticipata

Il contraente può chiedere la conclusione anticipata del servizio; in questo caso Generali Italia trasferisce in quote il capitale ancora disponibile per lo scopo, alla prima data effetto successiva alla richiesta.

Art. 13 Servizio "Pianifica": pagamenti programmati

È un piano di riscatti automatici programmati, per erogare una volta l'anno l'importo chiesto dal contraente. A tali riscatti non sono applicati i costi amministrativi né le percentuali di riduzione (→ art. 28).

Il servizio può essere attivato **se il contraente ha almeno 55 anni quando ne fa richiesta.**

Importo pagabile

Quando viene attivato il servizio, il contraente indica quale importo desidera ricevere al netto della tassazione. L'importo deve essere:

- minimo € 1.000
- massimo il 10% del valore del contratto, calcolato sull'ultima valorizzazione al momento della richiesta. Se attivato alla sottoscrizione del contratto, il 10% è riferito alla somma delle componenti destinate all'investimento in quote e in gestione separata.

La somma pagata può non coincidere esattamente con quella richiesta, a causa delle variazioni del valore delle quote e per effetto della tassazione.

Esecuzione

A ogni ricorrenza annuale del contratto, Generali Italia disinveste nella stessa percentuale dal valore in gestione separata e dal valore in quote di OICR (calcolato nel giorno riferimento → art. 7).

Se il servizio è attivato alla sottoscrizione del contratto o nei primi due anni, i pagamenti iniziano alla seconda ricorrenza annuale del contratto.

Se è attivato dal terzo anno in poi, i pagamenti iniziano alla prima ricorrenza annuale successiva alla richiesta. La richiesta va comunque effettuata **almeno 30 giorni prima** di tale ricorrenza.

Il contraente può chiedere di variare l'importo al massimo due volte, nei limiti indicati.

Durata e disattivazione

Il servizio prosegue fino all'esaurimento del valore del contratto o alla richiesta di disattivazione, che deve essere comunicata almeno 30 giorni prima della ricorrenza successiva.

Non è possibile riattivare il servizio.

Estinzione.

Generali Italia effettua il pagamento in modo automatico anche se l'importo richiesto è superiore al valore residuo del contratto. In questo caso l'operazione estingue il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto.

Se dopo l'operazione il valore residuo del contratto è inferiore a € 2.000 o alla metà dell'importo richiesto, Generali Italia paga il valore totale del contratto che viene pertanto risolto.

Gli importi sono pagati con bonifico su conto corrente intestato al contraente.
I dettagli dell'operazione sono comunicati al contraente mediante apposita appendice.

Art. 14 Servizio "Cambia linea": cambio tra linee di investimento

Dopo un anno dalla decorrenza del contratto, il contraente può scegliere di cambiare, **solo totalmente**, la linea di investimento in quote.

Alla data della richiesta, il servizio "Bilancia" (→ art. 12), se attivato, deve essere già concluso.

La nuova linea di investimento potrebbe essere composta da OICR non presenti o presenti in percentuali diverse rispetto alla linea di provenienza ed pertanto è necessaria una conversione.

A seguito della richiesta di switch, l'importo da convertire è pari al controvalore del numero delle quote relative ai comparti non presenti o presenti con percentuali diverse rispetto a quella di destinazione, in base al valore unitario delle quote dei comparti della linea di investimento iniziale nel giorno di riferimento (→ art. 7).

Composizione linee

Linea di investimento	Fondi	Peso %
1	Fondo A	25%
	Fondo B	50%
	Fondo C	25%
2	Fondo A	50%
	Fondo B	50%

Switch da linea 1 a Linea 2

Linea di investimento di partenza			Linea di investimento di destinazione		
1	Fondi	Peso %	2	Fondi	Peso %
	Fondo A	25%		Fondo A	50%
	Fondo B	50%		Fondo B	50%
	Fondo C	25%			

Per allineare la linea 1 alla linea 2, nell'esempio sopra riportato, è necessario convertire esclusivamente le quote del fondo C nelle quote del fondo A già presente nella linea di investimento di partenza.

Disinvestimento:

Il **numero** delle quote da disinvestire è calcolato secondo il valore unitario delle quote dei singoli comparti di OICR nel secondo giorno di valorizzazione precedente alla richiesta. Qualora in tale giorno non sia presente una quotazione per uno o più comparti coinvolti nell'operazione, si prenderà per quel o quei comparti quella disponibile nel primo giorno immediatamente precedente. Il disinvestimento è effettuato al **valore unitario** delle quote dei comparti nel giorno di riferimento (art. 7: secondo giorno di valorizzazione successivo alla richiesta), al netto delle commissioni di cambio linea (→ art. 28).

Reinvestimento:

- se effettuato in un comparto dello stesso OICR o di un OICR diverso, ma che consente contestuale disinvestimento e reinvestimento: avviene nello stesso giorno del disinvestimento
- in caso contrario: avviene nel primo giorno di valorizzazione utile per garantire la copertura finanziaria, compatibilmente con lo specifico regolamento dei comparti.

Esempio: se il fondo C appartiene a una Sicav diversa rispetto ai fondi A e B, e se il cliente ha effettuato la richiesta in agenzia lunedì 1 marzo:

- le operazioni di disinvestimento avvengono al valore unitario di mercoledì 3 marzo (supponendo che in quella settimana non vi siano festività o di chiusura delle borse dello Stato in cui sono quotati i fondi in questione);
- le operazioni di investimento nel fondo A sono effettuate al valore unitario di venerdì 5 solo se la precedente operazione di disinvestimento del fondo C è andata a buon fine ed è stata regolata nel conto corrente di Generali Italia il 5 marzo o nel giorno precedente. Al contrario, se il disinvestimento del fondo C è regolato in un giorno successivo al 5 marzo, di conseguenza anche l'operazione di investimento viene posticipata.

Durante il cambio di linea non si possono eseguire altre operazioni sulla polizza, che riprendono, una volta concluso il cambio, con la prima valorizzazione delle quote della nuova linea.

I premi versati dopo la richiesta di cambio sono investiti nella nuova linea.

I dettagli dell'operazione sono comunicati al contraente mediante apposita appendice.

Assicurazioni complementari (facoltative)

Art. 15 Servizio "Tutela": assicurazioni complementari (facoltative)

Il contraente, alla sottoscrizione del contratto, può integrare la prestazione in caso di decesso dell'assicurato prevista dall'assicurazione principale con una o più assicurazioni complementari facoltative:

- Temporanea caso morte (TCM) a premio annuo e capitale costante e Family care a premio annuo (→ art. 16)
- Temporanea caso morte (TCM) a premio unico e capitale costante (→ art. 17)
- Family care a premio unico (→ art. 18)
- Temporanea caso morte accidentale a premio unico con raddoppio del capitale per morte da incidente stradale (ACMA-IS), con capitali assicurati più elevati (a parità di premio) per i clienti iscritti al programma Più Generali² ACMA-IS Plus) (→ art. 19)

Per queste assicurazioni valgono le seguenti **norme comuni**:

- Le assicurazioni facoltative operano solo se inserite in polizza (→ [Definizioni](#))
- Se alla scadenza di esse l'assicurato è in vita o in caso di riscatto totale dell'assicurazione principale, tali assicurazioni si risolvono, non producono effetto e il relativo premio versato è acquisito da Generali Italia
- Non prevedono questionario sanitario, visite mediche o altri accertamenti
- Le dichiarazioni del contraente devono essere veritiere, esatte e complete, ai fini di una corretta valutazione del rischio da parte di Generali Italia
- Il premio è calcolato sulla base dell'età assicurativa dell'assicurato e del capitale assicurato complementare

Art. 16 Assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio annuo costante e capitale costante

Prestazione

Se l'assicurato decede prima della scadenza dell'assicurazione facoltativa, Generali Italia paga il capitale assicurato al beneficiario.

Capitale

Il capitale assicurato è determinato a multipli di € 10.000, scelto dal contraente tra un importo minimo di € 10.000 e un importo massimo di € 50.000).

Il capitale assicurato è costante per tutta la durata dell'assicurazione facoltativa.

Interruzione del versamento dei premi

Se anche una sola rata del premio non è versata, passati 30 giorni dalla scadenza del versamento, la copertura complementare si estingue e **i premi versati sono acquisiti** da Generali Italia.

Il contraente non può giustificare il mancato versamento del premio opponendo che Generali Italia non gli abbia inviato gli avvisi di scadenza.

Ripresa dei versamenti dei premi: riattivazione

Se il versamento dei premi è interrotto, la copertura complementare può essere riattivata entro un anno dalla scadenza della prima rata non versata.

La copertura viene così ripristinata come se non ci fosse stata interruzione, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene versato il dovuto.

La riattivazione è possibile solo dopo che i premi arretrati sono stati versati; può avvenire su richiesta scritta del contraente e solo con accettazione scritta di Generali Italia, che può chiedere accertamenti sanitari e decidere tenendo conto dell'esito.

Integrazione "Family Care" per il caso morte accidentale da infortunio a premio annuo costante

Al momento della sottoscrizione del contratto, il contraente può chiedere l'integrazione "Family Care" a capitale e premio annuo costanti, che prevede il pagamento di un capitale aggiuntivo nel caso in cui il decesso dell'assicurato e di almeno un componente del suo nucleo familiare (persona appartenente allo stesso stato di famiglia alla data dell'evento) avvengano, nel corso della durata dell'assicurazione facoltativa, in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente constatabili a seguito del medesimo evento, derivanti dalla medesima causa accidentale esterna.

L'integrazione è operante solo se espressamente indicata in polizza ed è **riservata esclusivamente ai clienti iscritti al programma di fedeltà "Più Generali"**.

Il capitale assicurato aggiuntivo è pari a quello dell'assicurazione temporanea caso morte (TCM), riportato in polizza.

In ogni caso il capitale aggiuntivo massimo assicurabile è il valore minore tra € 50.000 e il triplo del premio unico iniziale dell'assicurazione principale.

Il contraente versa € 10 per ogni € 10.000 di capitale aggiuntivo assicurato.

In alternativa all'integrazione sopra descritta, i clienti iscritti al programma di fedeltà "Più Generali" possono anche scegliere l'integrazione "Family Care" per il caso morte accidentale da infortunio a premio unico, descritta al successivo art. 21.

² I termini e le condizioni d'uso del programma di fedeltà "Più Generali" sono disponibili sul sito. www.generali.it.

Art. 17 Assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio unico e capitale costante

Prestazione

Se l'assicurato decede prima della scadenza dell'assicurazione facoltativa, Generali Italia paga il capitale assicurato al beneficiario.

Premio e capitale

Il capitale assicurato complementare si determina a multipli di € 10.000 .

Il contraente sceglie il capitale assicurato complementare, tra un minimo di € 10.000 e un massimo pari al valore minore tra € 100.000 e il triplo del premio unico iniziale dell'assicurazione principale.

Per ogni € 10.000 di capitale assicurato complementare, il contraente versa un premio di € 150.

Il capitale assicurato è costante per tutta la durata dell'assicurazione facoltativa.

Art. 18 Assicurazione temporanea caso morte da infortunio a premio unico e capitale costante (Family Care)

Prestazione

Generali Italia paga il capitale assicurato al beneficiario se, nel corso della durata dell'assicurazione facoltativa, l'assicurato e almeno un componente del suo nucleo familiare (persona appartenente allo stesso stato di famiglia alla data dell'evento) decedono in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente constatabili a seguito del medesimo evento, derivanti dalla medesima causa accidentale esterna.

L'assicurazione è operante solo se espressamente indicata in polizza ed è **riservata esclusivamente ai clienti iscritti al programma di fedeltà "Più Generali"**³.

Premio e capitale

Il capitale assicurato aggiuntivo si determina a multipli di € 10.000.

Il contraente sceglie il capitale assicurato aggiuntivo, tra un minimo di € 10.000 e un massimo pari al valore minore tra € 100.000 e il triplo del premio unico iniziale dell'assicurazione principale.

Per ogni € 10.000 di capitale assicurato aggiuntivo, il contraente versa un premio di € 10.

Art. 19 Assicurazione temporanea caso morte accidentale a premio unico con raddoppio in caso di morte per incidente stradale (A.C.M.A. - I.S.)

Prestazione

Se l'assicurato decede prima della scadenza dell'assicurazione facoltativa, **in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni oggettivamente constatabili per cause accidentali esterne**, Generali Italia paga il capitale assicurato al beneficiario.

Questo capitale è raddoppiato se il decesso avviene per infortunio causato da **incidente stradale**.

Premio e capitale

Il capitale assicurato complementare si determina a multipli di € 10.000.

Il contraente sceglie il capitale assicurato complementare, tra un minimo di € 10.000 e un massimo pari al valore minore tra € 100.000 e il triplo del premio unico iniziale dell'assicurazione principale.

Per ogni € 10.000 di capitale assicurato complementare, il contraente versa un premio di € 150.

A.C.M.A. – I.S. Plus riservata ai Clienti iscritti al programma di fedeltà "Più Generali"⁴

Il capitale assicurato complementare si determina a multipli di € 15.000.

Il contraente sceglie il capitale assicurato complementare, tra un minimo di € 15.000 e un massimo pari al valore minore tra € 150.000 e il triplo del premio unico iniziale dell'assicurazione principale.

Per ogni € 15.000 di capitale assicurato complementare, il contraente versa un premio di € 150.

³ V. nota 2.

⁴ V. nota 2.

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 20 Persone non assicurabili

Assicurazione principale

Non sono assicurabili le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni e pari o superiore a 85 anni e 6 mesi.

Assicurazioni complementari

Non sono assicurabili:

- Per TCM a premio annuo e Family Care a premio annuo, le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni e pari o superiore a 60 anni e 6 mesi
- Per TCM a premio unico, le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni e pari o superiore a 40 anni e 6 mesi
- Per Family Care a premio unico, A.C.M.A.-I.S. e A.C.M.A.-I.S. Plus, le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni e pari o superiore a 65 anni e 6 mesi.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 21 Esclusioni e limitazioni

Assicurazione principale

L'assicurazione principale non prevede limitazioni/esclusioni.

Assicurazione complementare TCM a premio annuo e a premio unico

L'assicurazione vale per qualunque causa di decesso, con le seguenti esclusioni e limitazioni.

Esclusioni

È escluso dall'assicurazione il decesso causato da:

- **malattie o lesioni che sono la conseguenza diretta o indiretta di stati patologici o condizioni morbose che si sono manifestati, o sono stati diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati prima dell'entrata in vigore del contratto**
- delitto doloso del contraente o del beneficiario
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari;
- partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se
 - l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità
 - al momento dell'arrivo dell'assicurato in un paese dove c'è una situazione di guerra o similari
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; la copertura è attiva se la patente è scaduta da non più di sei mesi
- incidenti di volo se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto
- stato di ubriachezza, intossicazioni per abuso di psicofarmaci e per uso di sostanze stupefacenti o allucinogene o comunque condizioni psico-fisiche alterate, se avviene nei primi 2 anni di copertura o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni di copertura o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione
- svolgimento di attività sportive pericolose; per attività sportive pericolose si intendono attività come alpinismo e sci d'alpinismo, entrambi se in solitaria o con spedizioni extraeuropee; scalate su ghiaccio; speleologia; sport aerei (come paracadutismo, parapendio, deltaplano, ultraleggeri, aliante, volo acrobatico); sport motoristici (come automobilismo, motociclismo e motonautica); sport acquatici (come immersioni subacquee); vela d'altura; pugilato e altre forme di boxe a livello professionale e comunque ogni forma di sport estremo (come base jumping, rooftopping, parkour)
- svolgimento di attività professionali che espongono l'assicurato a specifici rischi, come il lavoro su aerei non di linea⁵, lavoro su piattaforme, ponteggi, impalcature, tetti; autista di mezzi con portata superiore ai 35 q.li; contatto con esplosivi; lavoro nell'industria mineraria; lavori subacqueei.

⁵ Per voli non di linea si intendono voli non gestiti da una compagnia aerea registrata, come jet privati o aziendali con certificato di operatore aereo, voli per piattaforme petrolifere, servizi di aerotaxi, trasporto aereo di merci, ecc.

Nel caso di delitto doloso del contraente o del beneficiario, non è prevista alcuna prestazione; in tutti gli altri casi Generali Italia paga una prestazione che è la somma dei premi versati al netto degli eventuali diritti (→ art. 28), in luogo di quella assicurata.

Limitazioni

Nei primi 6 mesi dall'entrata in vigore (cosiddetto "periodo di carenza"), la copertura è attiva solo in caso di decesso per conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della copertura: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinnica; inoltre shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura;
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura, fatta eccezione per quanto indicato nelle esclusioni, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso.

Nel periodo di carenza, in caso di decesso per altre cause, Generali Italia paga solo la somma dei premi versati al netto degli eventuali diritti di quietanza (→ art. 28).

Assicurazione complementare Family Care a premio annuo e a premio unico

L'integrazione "Family Care" non opera qualora il decesso si verifichi dopo un anno dall'evento accidentale che l'ha cagionato.

Sono applicabili le stesse condizioni, **esclusioni e limitazioni** previste per l'assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio annuo in quanto compatibili.

Assicurazione complementare A.C.M.A. - I.S. e A.C.M.A. - I.S. plus

Per le coperture complementari A.C.M.A. - I.S. e A.C.M.A. - I.S. plus si applicano le stesse condizioni previste per l'assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio annuo (→ art. 18) in quanto compatibili ed è inoltre escluso dalla copertura il decesso dovuto a lesioni causate da:

- contaminazione nucleare o chimica, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni.
- stato di ubriachezza, intossicazioni per abuso di psicofarmaci e per uso di sostanze stupefacenti o allucinogene o comunque condizioni psico-fisiche alterate.

È pure escluso il decesso:

- per malaria e per avvelenamenti nonché per infezioni non causate esclusivamente dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio
- per le conseguenze di interventi chirurgici e trattamenti non resi necessari dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio.

Ulteriori limitazioni per le coperture complementari A.C.M.A. - I.S. e A.C.M.A. - I.S. plus:

La copertura non opera se:

- le lesioni hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato, preesistenti o sopravvenute, o sulla loro evoluzione
- il decesso avviene dopo un anno dal giorno delle lesioni

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 22 Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Se l'età dell'assicurato è indicata in modo non esatto, premi e prestazioni dell'assicurazione complementare a premio annuo sono rettificati.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, tempestivamente e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alla sezione F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 23 Richieste di pagamento a Generali Italia

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia⁶ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto e beneficiari in caso di decesso dell'assicurato)
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti).

Le informazioni per la redazione delle richieste si possono trovare sul sito internet www.generali.it e presso le agenzie.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato**:

- certificato di morte
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà⁷, da cui risulti:
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
 - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico
- se operano assicurazioni complementari: relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute dell'assicurato⁸ e ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Generali Italia se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
 - cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante
 - esami clinici
 - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118)
 - verbale dell'autopsia se eseguita
 - se il decesso è per una causa diversa dalla malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi.
- inoltre, solo per l'assicurazione complementare "Family Care":
 - certificato di morte del familiare diverso dall'assicurato e certificato di stato di famiglia alla data dell'evento
 - documentazione comprovante che i decessi sono stati causati dallo stesso evento accidentale (ad esempio: verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118); verbale dell'autopsia ove eseguita; verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi).

Documenti necessari **in caso di riscatto**:

- certificato di esistenza in vita dell'assicurato, se non coincide con il contraente
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Generali Italia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 24 Limiti e mezzi di versamento del premio

Il contratto prevede il versamento di un premio unico iniziale ed eventuali premi unici aggiuntivi. Generali Italia può non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi.

Premio unico iniziale: importo minimo € 10.000

Premi unici aggiuntivi: importo minimo € 5.000 (€ 2.500 per iscritti al programma Più Generali)

Premi complessivi: importo massimo € 500.000

Gli importi comprendono i costi (→ art. 28) e l'eventuale premio per assicurazioni facoltative.

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il versamento del premio, per l'assicurazione principale e per le assicurazioni complementari a premio unico, può avvenire con:

⁶ La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchese n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

⁷ Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

⁸ È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Generali Italia.

- P.O.S. o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico presenti in agenzia;
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato⁹;
- assegno circolare intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- assegno bancario o postale¹⁰ intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario¹¹;
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale;
- pagamento in pari data da parte di Generali Italia di altra/e polizza/e

Non è possibile il versamento dei premi in contanti.

Per le assicurazioni complementari a premio unico è previsto il versamento del relativo premio contestualmente al premio unico iniziale dell'assicurazione principale.

Per le assicurazioni complementari a premio annuo è previsto il versamento di premi annui di importo costante, anche con rate semestrali o mensili (maggiorate per il frazionamento, come indicato in polizza); non sono possibili altre forme di rateazione.

Per le assicurazioni complementari a premio annuo è previsto il versamento del premio esclusivamente per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (Sepa Direct Debit); in caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art.25 Durata

Il contratto (assicurazione principale) è "a vita intera", cioè la sua durata va dalla data di decorrenza (→ Definizioni) indicata in polizza al decesso dell'assicurato. Eventuali operazioni (es. versamento di premi) successive al decesso sono nulle.

Le coperture complementari hanno le seguenti durate:

TCM a premio annuo, Family care a premio annuo e unico, ACMA-IS e ACMA-IS Plus: durata **10 anni**

TCM a premio unico: durata **15 anni** se alla decorrenza del contratto l'assicurato ha un'età pari o superiore a 18 anni ed inferiore a 30 anni e 6 mesi, **10 anni** se alla decorrenza del contratto l'assicurato ha un'età pari o superiore a 30 anni e 6 mesi ed inferiore a 40 anni e 6 mesi

Art. 26 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione

Il contratto è concluso quando Generali Italia ha rilasciato la polizza al contraente o gli ha inviato assenso scritto alla proposta di assicurazione.

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza (→ Definizioni) indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

In caso di versamento con P.O.S., assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

In caso di versamento con bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall'ufficio postale.

Con riferimento all'assicurazione facoltativa di cui all'art. 16, che prevede esclusivamente l'addebito diretto SEPA (SDD), i premi si intendono versati, salvo il buon fine degli addebiti, nel giorno indicato in polizza per il versamento sia della prima rata di premio che di quelle successive.

⁹ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

¹⁰ In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il versamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

¹¹ Vedi nota 8.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 27 Recesso

Il contraente può recedere **entro trenta giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata a Generali Italia¹² o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, il contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Generali Italia rimborsa al contraente i premi versati, diminuiti di:

- eventuali imposte
- eventuale parte relativa al rischio corso per la durata del contratto
- spese di emissione del contratto (→ art. 28), indicate nella proposta e nella polizza.

Il rimborso avviene entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di recesso, previa consegna dell'originale del contratto, con le eventuali appendici.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 28 Costi

Costi sul premio dell'assicurazione principale

Diritti di emissione	10 euro 5 euro (riservato ai clienti iscritti al programma Più Generali)
Diritti di quietanza	2,50 euro per ogni versamento di premio unico aggiuntivo 1 euro (riservato ai clienti iscritti al programma Più Generali)
Costi percentuali	0% sul premio unico iniziale e sui premi unici aggiuntivi
Cifra fissa	150 euro sul premio unico iniziale
	100 euro sui premi unici aggiuntivi

Costi sui premi per coperture complementari facoltative a premio unico

Caricamenti	Costo percentuale	12%	<i>TCM, A.C.M.A. - I.S., A.C.M.A. - I.S Plus</i>
		18%	<i>Family Care</i>

Costi sui premi per coperture complementari facoltative a premio annuo

Diritti	di quietanza	0,50 euro	
Caricamenti	Cifra fissa	18 euro	per ogni annualità di premio (prevista solo per TCM)
	Costi percentuali	10%	applicato al premio della copertura complementare TCM al netto dei diritti di emissione (o quietanza) e della cifra fissa
	Costi percentuali	18%	applicato al premio della copertura <i>Family Care</i> al netto dei diritti di emissione o quietanza

Addizionali di frazionamento

Mensile	2,5%
Semestrale	1,7%
Annuale	0%

Costi per Riscatto

¹² Vedi nota 5

Costo amministrativo: 10 euro

Se il riscatto è **chiesto prima che siano trascorse 5 annualità**: al valore in gestione separata si applica una **percentuale di riduzione**, così determinata:

riscatto nel corso della 2 ^a annualità	riscatto nel corso della 3 ^a annualità	riscatto nel corso della 4 ^a annualità	riscatto nel corso della 5 ^a annualità
2%	1,5%	1%	0,5%

Costi per servizio "Cambia Linea"

Switch	
prima operazione	gratuita
ogni successiva operazione	€ 60

Costi sugli OICR

Commissione per la gestione e l'amministrazione del contratto: 1,5% su base annua, prelevata dalla parte del contratto investita in quote.

Periodicità del prelievo: ogni 4 mesi e comunque prima delle operazioni sul contratto di seguito elencate:

- pagamento della prestazione caso morte
- riassetto automatico della linea di investimento
- riscatto
- cambio linea di investimento
- esecuzione dei servizi "Consolida", "Pianifica" e "Bilancia" (qualora attivato il servizio "Bilancia", il prelievo avviene prima di ogni operazione, programmata bimestralmente).

Per quanto concerne i costi puntuali dei singoli OICR si rinvia ai relativi prospetti, resi disponibili sul sito www.generali.it.

Costi sul rendimento della gestione separata

Valore trattenuto in punti percentuali assoluti dal rendimento della gestione separata	1,75
--	------

Intervallo di rendimento della gestione separata	Punti percentuali assoluti di incremento del valore trattenuto
pari o superiore al 4,10% ed inferiore 4,20%	0,03
pari o superiore al 4,20% ed inferiore 4,30%	0,06
...	...

Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale, il valore trattenuto aumenta di 0,03 punti percentuali assoluti.

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? **SI** **NO**

Art. 29 Riscatto dell'assicurazione principale

Il contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione principale, inviando una comunicazione scritta a Generali Italia¹³ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, se:

- l'assicurato è ancora in vita
- è trascorso almeno un anno dalla decorrenza.

Riscatto totale

Estingue il contratto e lo privo di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta.

L'importo di riscatto corrisponde al valore del contratto (→ art. 4) alla data di richiesta, al netto dei costi (→ art. 28). Per la parte in quote di OICR, per calcolarlo si utilizza il valore di ciascuna quota nel giorno di riferimento (→ art. 7) relativo al riscatto.

¹³ V. nota 5.

Riscatto parziale

Il contraente può chiedere anche un riscatto parziale. Se attivato il servizio “Bilancia” (→ art. 12), questo deve essere già concluso quando si chiede il riscatto.

Il contraente indica quale percentuale del valore del contratto vuole riscattare, che sarà applicata sia al valore in gestione separata che al valore in quote di OICR.

L'importo di riscatto si ottiene applicando gli stessi criteri per il calcolo dell'importo di riscatto totale.

L'importo di riscatto e il valore del contratto che residua dopo il riscatto stesso non possono essere inferiori a € 2.000.

Anche dopo il riscatto parziale, il contratto rimane in vigore e i valori contrattuali sono riproporzionati per il calcolo della prestazione residua e delle garanzie ad essa collegate.

I capitali residui investiti in gestione separata continuano a rivalutarsi annualmente come da clausola di rivalutazione (→ art. 5).

Per le assicurazioni complementari non sono previsti valori di riscatto e riduzione.

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 30 Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta a Generali Italia¹⁴ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo il decesso del contraente
- dopo che, morto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione¹⁵.

Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 31 Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni. Questi atti sono efficaci nei confronti di Generali Italia solo con l'annotazione su apposita appendice.

In caso di cessione, tutti i servizi a richiesta vengono disattivati; devono eventualmente essere richiesti di nuovo dal cessionario (chi beneficia della cessione).

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 32 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge¹⁶ le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 33 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 34 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

¹⁴ V. nota 5.

¹⁵ Art. 1920 del Codice civile.

¹⁶ Art. 1923 del Codice Civile.

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente¹⁷. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
e-mail:generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Art. 35 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o il pagamento della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

¹⁷ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 28/2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

ALLEGATO N.1

Composizione delle linee di investimento

Oltre alla gestione separata Gesav, il contratto prevede che una parte dei premi sia investita in una delle linee di investimento Libra e Libra Plus.

Di seguito si riportano gli OICR che compongono, alla data di redazione del presente allegato, le linee.

Linea Libra

Strategia	Nome comparto	%
Multi Asset Real Asset	GIS Absolute Return Multi Strategies 0	5,0%
	BG Selection JPM Global Multi Asset Income	2,0%
	BG Selection MS Active Allocation	1,5%
	BlackRock Global Funds - Flexible Multi-Asset	1,0%
	Generali Investment Sicav Total Return Euro High Yield	4,0%
	Generali Smart Funds - Amundi Managed Growth	3,4%
	Lux IM Active Global Allocation	2,0%
	Lux IM ESG Generali Diversified Strategy	2,0%
	Lux IM Morgan Stanley ESG Global Multi Asset	1,5%
	Lux IM UBS Active Defender	4,0%
	Lux IM Invesco Global Income Opportunities	4,0%
	Lux IM Ubs Asia Balanced Income	1,0%
	Multi stars sicav earth ethical fund	1,5%
Lux IM Sycomore Next Generation	3,0%	
Direzionali	Amundi Index Equity Global Low Carbon	1,5%
	Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population	3,0%
	Lux Im Generali Esg European Equity	1,6%
	Lux IM Flexible Global Equities	4,0%
	Lux IM Global ESG	2,0%
Alternative	Lux IM-Kairos Liq Alternative Strategies	2,5%
	Invesco Global Targeted Returns Fund	3,0%
	JPM Investments Funds Global Macro Opportunities	3,0%
	Lux IM Eurizon Contrarian Approach	5,5%
	Lux IM Invesco Global Market Strategy	4,0%
	Lux IM JPM Diversified Risk	5,0%
	Sycomore L/S Opportunities	2,5%
	Lux IM ESG BNP Paribas Isovol	4,5%
	Eurizon Absolute Attivo	2,5%
	Hsbc GI M/A Style Factors Xc	3,5%
	Lux IM Pimco Global Risk Allocation	3,5%
Lux IM Equity Dynamic	2,5%	
Trend	Fort Global UCITS Contrarian Fund	1,5%
	Lux IM Fidelity Global Low Duration	7,0%
	Lyxor Epsilon Global Trend Fund	1,0%
	Montlake Dunn WMA Institutional	1,0%

Linea Libra Plus

Strategia	Nome comparto	%
Multi Asset Real Asset	BG Selection JPM Global Multi Asset Income	4,3%
	Generali Amundi Managed Growth	4,0%
	BlackRock Global Funds - Flexible Multi-Asset	1,5%
	DJE - Zins & Dividende	2,0%
	Generali Investment Sicav Total Return Euro High Yield	5,0%
	Lux IM Active Global Allocation	3,0%
	Lux IM Generali ESG Diversified Strategy	3,5%
	Multi stars sicav earth ethical fund	2,5%
	Lux IM UBS Active Defender	6,0%
	Lux IM Vontobel Millennial	3,5%
	GIS Absolute Return Multi Strategies bx	6,0%
	Lux IM Invesco Global Income Opportunities	4,0%
	Lux Im Esg Sycomore Next Generation	4,5%
Direzionali	Amundi Index Equity Global Low Carbon	1,5%
	Generali Investments Partners SICAV - SRI Ageing Population	3,5%
	LUX IM Global ESG	3,0%
	Lux IM Smart Industries	3,3%
	Lux IM Global Emerging Markets	3,0%
Alternative	Lux IM Dynamic Equity	2,2%
	Eurizon Absolute Attivo	2,0%
	JPM Global Macro	1,8%
	Lux IM Eurizon Contrarian Approach	3,0%
	Lux IM Invesco Global Market Strategy	3,0%
	Lux IM JPM Diversified Risk	3,5%
	Sycomore L/S Opportunities	2,0%
	Hsbc GI M/A Style Factors Xc	2,5%
Trend	Fort Global UCITS Contrarian Fund	2,5%
	LUX IM Diversified Trend Following	3,1%
	Lux IM Fidelity Global Low Duration	7,0%
	Lyxor Epsilon Global Trend Fund	1,8%
	Montlake Dunn WMA Institutional	1,5%

DEFINIZIONI	3
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?	4
Art. 1 Oggetto del contratto	4
Assicurazione principale	4
Art. 2 Premi e loro investimento	4
Art. 3 Prestazione e garanzia	4
Art. 4 Valore del contratto	4
Art. 5 Clausola di rivalutazione	5
Art. 6 Calcolo del numero di quote di OICR	5
Art. 7 Giorno di riferimento	5
Servizi connessi all'assicurazione principale	6
Art. 8 Servizio "Opta"	6
Art. 9 Servizio di allocazione delle risorse e riassetto automatico della linea di investimento	6
Art. 10 Servizio "Consolida": consolidamento dei risultati positivi	7
Art. 11 Servizio "Realizza": pagamento di risultati positivi	8
Art. 12 Servizio "Bilancia": investimento progressivo in quote	8
Art. 13 Servizio "Pianifica": pagamenti programmati	9
Art. 14 Servizio "Cambia linea": cambio tra linee di investimento	10
Assicurazioni complementari (facoltative)	11
Art. 15 Servizio "Tutela": assicurazioni complementari (facoltative)	11
Art. 16 Assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio annuo costante e capitale costante	11
Art. 17 Assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio unico e capitale costante	12
Art. 18 Assicurazione temporanea caso morte da infortunio a premio unico e capitale costante (Family Care)	12
Art. 19 Assicurazione temporanea caso morte accidentale a premio unico con raddoppio in caso di morte per incidente stradale (A.C.M.A. - I.S.)	12
CHE COSA NON È ASSICURATO?	13
Art. 20 Persone non assicurabili	13
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	13
Art. 21 Esclusioni e limitazioni	13
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	14
Art. 22 Dichiarazioni	14
Art. 23 Richieste di pagamento a Generali Italia	15
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	15
Art. 24 Limiti e mezzi di versamento del premio	15
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	16
Art. 25 Durata	16
Art. 26 Conclusione ed entrata in vigore del contratto	16
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	17
Art. 27 Recesso	17
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	17
Art. 28 Costi	17
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	18
Art. 29 Riscatto dell'assicurazione principale	18
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	19
Art. 30 Beneficiario	19
Art. 31 Cessione, pegno e vincolo	19
Art. 32 Non pignorabilità e non sequestrabilità	19
Art. 33 Rinvio alle norme di legge	19
Art. 34 Foro competente	19
Art. 35 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	20
ALLEGATO N.1	21

